

~~REDAZIONE~~
~~C.F. REDAZIONE~~

SENT. 38/2024
REP. 54/2024
RDE. 22/2024



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

R.G. n. 42/2024 P.d.R.

SENTENZA

letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante che prevede la soddisfazione integrale dei creditori;

letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;

ritenuto che il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019. Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in



maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Al contempo, e in correlazione con la restrizione della discrezionalità del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, cresce la rilevanza del criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato dall'istante a problemi di carattere personale- familiare. La situazione di sovraindebitamento inerente la signora **Rubino** deriverebbe, per quanto rappresentato dall'istante e confermato dall'OCC, da debiti esclusivamente di natura consumeristica.

La maggior parte della posizione debitoria della signora **Rubino** sarebbe da ricondursi alle vicissitudini familiari. L'istante, era coniugata, dal 19.04.1989, con il sig. **Argenti Maria**, dalla cui unione sono nati tre figli: **Argenti Maria**, **Argenti Maria**, **Argenti Maria** tutti disoccupati e carico della stessa.

La situazione reddituale della Rubino è stata quasi sempre precaria e non sufficiente a garantire il pagamento delle spese familiari necessarie ad un nucleo composto da cinque persone.

La crisi economica avrebbe contribuito anche alla separazione dei coniugi nell'anno 2022.

Per tali motivi la signora Rubino, trovandosi in una situazione di oggettiva difficoltà, avrebbe fatto ricorso al credito per poter pagare utenze, visite mediche sue ed ei suoi figli, canone di locazione e per estinguere precedenti prestiti. Le spese mediche più consistenti riguardano la figlia **Argenti Maria**, i cui problemi di salute si sono aggravati nel tempo.

Alla data attuale, la signora Rubino continua a svolgere la propria attività lavorativa (collaboratore scolastico) , ma percependo un importo di stipendio netto di gran lunga inferiore rispetto alla cifra che le sarebbe sufficiente per far fronte alle esigenze familiari, in quanto gravati da deleghe e cessione del quinto.

Altresì, alla data attuale, i tre figli sono disoccupati e a carico fiscale dell'istante. L'ex coniuge, nonostante la separazione, continuerebbe a vivere con il nucleo familiare contribuendo solo alle spese alimentari, come da sentenza di separazione.

Riferisce, in particolare, l'OCC che le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sono da ascrivere alle seguenti circostanze in fatto:

-l'essersi verificata la classica situazione di avvitamento finanziario, derivante dalla contrazione di nuovi debiti per ripianare quelli preesistenti.



In particolare, per come consta leggere dall'attestazione dell'Occ, si rileva come l'istante sia pensionato dall'ottobre del 2019 e abbia contratto i propri debiti quando svolgeva attività di militare presso l'esercito dunque con una capacità economico-patrimoniale adeguata a sostenere il peso degli stessi.

Nelle more, però, al fine di aiutare il figlio [REDACTED], già titolare dell'attività di mediatore creditizio poi cessata, contraeva, in qualità di coobbligato, un prestito con Santander. Stante la difficoltà dell'obbligato principale nel pagamento delle rate del finanziamento concesso, il credito veniva azionato nei confronti dell'istante;

rilevato che il modulo procedimentale del piano di ristrutturazione non prevede ai fini dell'omologa il conseguimento delle maggioranze richieste, invece, ai fini del vaglio della proposta di accordo, formulabile dal professionista o dal piccolo imprenditore.

Condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore.

Il ruolo dei creditori — subito informati dell'avvio della procedura e del contenuto della proposta nonché chiamati a partecipare all'udienza — è circoscritto alla possibilità di sollevare contestazioni e mettere in discussione la convenienza del piano ma ai soli fini di sollecitare il giudice a raffrontare il risultato economico prefigurato con quello presumibilmente conseguibile mediante la liquidazione dei beni.

Il dissenso espresso dai creditori, dunque, per quanto qualificato sotto il profilo quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell'omologa, potendo, per contro, offrire elementi valutativi ai fini delle valutazioni dell'Ufficio.

La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo ».

D'altronde, e' noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » fin dalla legge 3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui e' evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni. Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).



L'istituto— specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.

E' evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).

L'impotenza finanziaria assume rilievo purchè ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della "tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella « signoria del credito » a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile". Ciò, in quanto nel temperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.

Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che « vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico », per assicurare il quale è necessario che « di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori ».

D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un *unicum* nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali « amministrative » delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs. 270/1999.

Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.

Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al *genus* dei concordati « speciali » o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, così come ad un eventuale interesse pubblico - per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti



contrattuali. A tale schema classificatorio e' riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente Codice della Crisi.

Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso, o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;

rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni.

In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del' art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. E' possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo¹, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla

¹ Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio **5**refigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.



prospettata soluzione.

In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, e' conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, e', comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole temperamento degli interessi in gioco.

Ed e' indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignita', quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di "Dignità umana"²);

Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per il ceto creditorio. Deve ritenersi, infatti, che l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso in esame non porterebbe ad un migliore soddisfacimento del ceto creditorio.

A fronte di beni immobiliari del valore (non particolarmente consistente) di 7.503,74, si offre ai creditori una soddisfazione complessiva di euro 24.726,18. Giova precisare come il valore dei terreni agricoli, ai sensi dell'art.1, comma 746, della legge n.160 del 2019 - afferma l'OCC - si è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale per il moltiplicatore catastale pari a 112,5, secondo i valori OMI.

tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione, proposto [REDACTED] come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

ORDINA

che la presente sentenza di omologa sia:

- a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;**
- b) comunicata ai creditori;**
- c) pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;**

² "La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".



DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

DICHIARA

la chiusura della procedura.

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

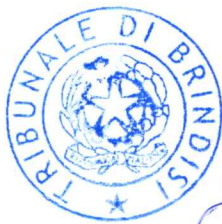
Brindisi, 20.6.2024

Il G.D.

Dott. A. Ivan

Natali

;



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE

IL 20.9.24 +

N° / ALLEGATI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Consilia DE MARIA

Antonio De Maria

